# GLI ORGANI COMPETENTI ALLA LIQUIDAZIONE ED ALL'ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

DI MAURIZIO VILLANI
AVVOCATO TRIBUTARISTA IN LECCE
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI

In questi ultimi mesi, si è assistito ad una forte polemica sulla stampa circa gli organi competenti all'attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali. A tale proposito, è opportuno fare chiarezza, per evitare inutili contenziosi tra i contribuenti e gli Enti locali.

L'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione ed accertamento dei tributi locali e quelle di riscossione dei medesimi tributi e di altre entrate degli Enti locali, è regolato dal D.M. 11 settembre 2000, n. 289 (in G.U. n. 244 del 18/10/2000), che, in attuazione dell'art. 53, 1° comma, del D.Lgs. n. 446/1997, ne ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'Economia e Finanze.

L'art. 19 di tale regolamento stabilisce che per partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi, il cui oggetto consiste nelle predette attività, è necessaria l'iscrizione all'albo; iscrizione che deve risultare da attestazione rilasciata dalla Direzione centrale per la fiscalità locale ovvero da apposita autocertificazione prodotta dall'interessato. In tal caso, l'eventuale inesistenza dei prescritti requisiti comporta la decadenza dalle gestioni e la cancellazione dall'albo.

L'individuazione delle attività per il cui svolgimento necessita l'iscrizione – in altre parole, in ambito di applicazione della normativa surrichiamata – risulta, dunque, di particolare interesse per gli Enti locali e per i diversi soggetti che operano nel campo della fiscalità locale.

Sulla questione si è registrato un primo, interessante, pronunciamento del Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio federalismo fiscale, espresso in risposta ad una specifica richiesta formulata allo stesso da un Comune.

Il Ministero ha così precisato che "la rilevazione censimentaria degli immobili esistenti sul territorio comunale, al fine di accertare l'evasione totale e/o parziale, nonché l'esatta imposizione della TARSU e dell'ICI", "costituisce attività di accertamento, in quanto consente all'Ente di verificare le ragioni dei suoi crediti e la sussistenza di idonei titoli giuridici, di individuare i debitori e di quantificare le somme da incassare" (nota dell'11 giugno 2001, n. 15395/2001).

Per il Ministero dell'Economia e Finanze, dunque, anche il censimento degli immobili – e, si ritiene, a prescindere dalle concrete modalità di effettuazione – è una attività per il cui svolgimento si rende necessaria l'iscrizione all'albo.

Nell'ambito delle attività di accertamento riservate ai soggetti iscritti al predetto albo, in base a tale interpretazione, sono pertanto ricomprese anche tutte quelle che permettono all'Ente di effettuare direttamente le fasi di liquidazione ed accertamento d'imposta, ovvero che consentono al Comune di individuare i contribuenti, definire la loro posizione debitoria, anche attraverso operazioni di verifica oggettiva, fino ad accertare la sussistenza dei presupposti giuridici della pretesa tributaria.

Per l'affidamento dei suddetti servizi, l'amministrazione comunale deve, quindi, rivolgersi ai soggetti abilitati ex D.M. n. 289/2000, sia nel caso in cui tali attività comportino la rilevazione sul campo degli immobili, come l'accesso alle unità immobiliari, al fine di misurare la loro superficie, ovvero siano effettuate mediante l'utilizzo di sistemi informatici, fondati sull'accesso ai dati catastali ovvero su altre informazioni georeferenziate (come, ad esempio, aerofotogrammetrie, SIT ed altro).

Tale interpretazione corrisponde, peraltro, all'esigenza di affidare lo svolgimento di attività così importanti e delicate per l'amministrazione comunale, tenuto conto dei rapporti con i contribuenti, a soggetti le cui capacità tecniche, finanziarie e professionali siano adeguatamente verificate e comprovate dall'iscrizione all'albo tenuto dallo stesso Ministero dell'Economia e Finanze.